



Bruxelles, **XXX**
[...](2013) **XXX** draft

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

Nota orientativa sulla direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

Articolo 7: Regimi obbligatori di efficienza energetica

COURTESY TRANSLATION OF SWD(2013) 451 FINAL

INDICE

A. INTRODUZIONE	2
B. COME CALCOLARE IL VOLUME DI RISPARMI ENERGETICI RICHIESTO?	2
C. QUALI STRUMENTI POLITICI E QUALI CRITERI?.....	9
D. SCELTA DEI SETTORI E DELLE AZIONI INDIVIDUALI.....	15
E. COME CALCOLARE I RISPARMI ENERGETICI PRODOTTI DA CIASCUNA AZIONE INDIVIDUALE?.....	19
F. QUALI REQUISITI PER LA MISURAZIONE, IL CONTROLLO, LA QUALITÀ, IL MONITORAGGIO E LA VERIFICA?	22
G. QUALI OBBLIGHI DI NOTIFICA?	23
H. ELENCO DEGLI STUDI E DELLE RELAZIONI.....	25

ARTICOLO 7: REGIMI OBBLIGATORI DI EFFICIENZA ENERGETICA

A. INTRODUZIONE

1. L'articolo 7 della direttiva sull'efficienza energetica¹ (in appresso "la direttiva") può essere attuato avvalendosi di o introducendo una o più delle seguenti misure politiche o una combinazione di esse: i) regimi obbligatori di efficienza energetica o ii) misure politiche alternative.

Ciò implica la necessità che ciascuno Stato membro ponga in essere una serie di azioni:

1. definire la **quantità** totale di risparmi energetici da realizzare e stabilire come distribuirli sul periodo obbligatorio (cfr. sezione B);
 2. decidere se **avvalersi di regimi obbligatori di efficienza energetica o di misure politiche alternative**, o di entrambi, e, nel definire detti regimi o misure, assicurare che vengano rispettati determinati criteri (cfr. sezione C);
 3. stabilire in quali **settori** e con quali **azioni individuali** devono essere realizzati i risparmi energetici necessari (cfr. sezione D); stabilire come devono essere **calcolati** i risparmi energetici ottenuti attraverso azioni individuali (cfr. sezione E);
 4. garantire **il controllo, la verifica, il monitoraggio e la trasparenza** del regime o delle misure politiche alternative (cfr. sezione F); nonché
 5. riferire sui risultati e pubblicarli (cfr. sezione G).
2. Alcune di queste azioni si differenziano a seconda delle misure politiche da applicare. Le eventuali differenze sono indicate nel testo.
 3. Il documento contiene anche un elenco di vari studi e relazioni che potrebbero contribuire alla definizione delle misure politiche nazionali (cfr. sezione H). Detto elenco è indicativo, ha carattere orientativo e non è esaustivo.
 4. Il presente documento mira ad orientare gli Stati membri su come applicare l'articolo 7 della direttiva. Esso riporta il punto di vista dei servizi della Commissione, non modifica gli effetti giuridici della direttiva e non reca pregiudizio all'interpretazione vincolante dell'articolo 7 da parte della Corte di giustizia.

B. COME CALCOLARE IL VOLUME DI RISPARMI ENERGETICI RICHIESTO?

5. La quantità di risparmi energetici richiesta nel corso del periodo obbligatorio di sette anni (dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020) è calcolata nello stesso modo indipendentemente dai metodi che saranno applicati per realizzarli. A tal fine, si pongono le seguenti domande:

1. Quali serie di dati devono essere utilizzate nel calcolo?

¹ Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.

2. Come deve essere calcolato il volume totale dei risparmi energetici da realizzare durante il periodo obbligatorio di sette anni?
3. In quale modo i risparmi energetici richiesti devono essere distribuiti nel periodo obbligatorio di sette anni?
4. Quali delle opzioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, possono essere utilizzate e in quale misura?

B1. Quali serie di dati devono essere utilizzate nel calcolo?

6. L'articolo 7, paragrafo 1, recita:

"Ciascuno Stato membro istituisce un regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica. Tale regime garantisce che i distributori di energia e/o le società di vendita di energia al dettaglio che sono parti designate o obbligate a norma del paragrafo 4 e che operano sul territorio di ciascuno Stato membro conseguano un obiettivo cumulativo di risparmio energetico finale entro il 31 dicembre 2020, fatto salvo il paragrafo 2.

Detto obiettivo è almeno equivalente al conseguimento ogni anno dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, di nuovi risparmi pari all'1,5%, in volume, delle vendite medie annue di energia ai clienti finali di tutti i distributori di energia o tutte le società di vendita di energia al dettaglio realizzate nell'ultimo triennio precedente al 1° gennaio 2013. Le vendite di energia, in volume, utilizzata nei trasporti possono essere escluse in tutto o in parte da questo calcolo. [...]"

7. Ne consegue che per calcolare il volume totale dei risparmi richiesto, deve prima essere calcolata la media, in volume, delle vendite annuali di energia ai clienti finali di tutti i distributori di energia o società di vendita di energia al dettaglio per i tre anni precedenti il 1° gennaio 2013, vale a dire per il 2010, 2011 e 2012. Le vendite di energia per il settore dei trasporti possono essere escluse in tutto o in parte da questo calcolo. Per stabilire i dati statistici da utilizzare, occorre tenere presente le seguenti definizioni, contenute nell'articolo 2:

- (20) *"distributore di energia", una persona fisica o giuridica, compreso un gestore del sistema di distribuzione, responsabile del trasporto di energia al fine della sua fornitura a clienti finali e a stazioni di distribuzione che vendono energia a clienti finali;*
- (21) *"gestore del sistema di distribuzione", un «gestore del sistema di distribuzione» quale definito, rispettivamente, nella direttiva 2009/72/CE e nella direttiva 2009/73/CE;*
- (22) *"società di vendita di energia al dettaglio", una persona fisica o giuridica che vende energia a clienti finali;*
- (23) *"cliente finale", una persona fisica o giuridica che acquista energia per proprio uso finale;"*

Pertanto, la direttiva prescrive che tutta l'energia finale (con la possibile eccezione dell'energia utilizzata nel settore dei trasporti) venduta a una persona fisica o giuridica è compresa nel

calcolo. Sono invece escluse l'energia trasformata in loco e utilizzata per uso proprio, nonché l'energia utilizzata per la produzione di altre forme di energia per usi non energetici. Le definizioni includono sia l'energia di rete che l'energia fuori rete (ad esempio il gasolio da riscaldamento o la biomassa per il riscaldamento). Per quanto riguarda l'elettricità di rete, il testo non opera una distinzione tra l'elettricità passata attraverso la rete a bassa, media o alta tensione. Se si tratta di acquisto, tutte queste forme di energia devono essere incluse. I dati sono raccolti da Eurostat a norma del regolamento (CE) n. 1099/2008.

8. Quanto ai dati statistici da utilizzare nel calcolo del volume di risparmi energetici richiesti, i servizi della Commissione ritengono che la categoria Eurostat "consumo finale di energia" (codice B_101700), eventualmente escludendo parzialmente o completamente la voce "consumo finale di energia — trasporti" (codice B_101900), contenga gli elementi richiesti all'articolo 7, paragrafo 1 (cfr. riquadro sottostante). L'utilizzo delle categorie Eurostat consentirebbe di evitare possibili doppi conteggi.

Definizioni Eurostat pertinenti

Consumo finale di energia (codice B_101700): energia fornita al domicilio del consumatore finale per qualsiasi uso energetico. Si tratta della somma del consumo finale di energia — industria (codice B_101800), del consumo finale di energia — trasporti (codice B_101900) e del consumo finale di energia — famiglie, commercio (codice B_102000).

Consumo finale di energia — industria (codice B_101800): consumo in tutti i settori industriali ad eccezione del settore dell'energia (cfr. codice B_101300). I quantitativi di combustibili trasformati nelle centrali elettriche dei produttori industriali e le quantità di coke trasformate in gas di altoforno non sono compresi nel consumo industriale complessivo bensì nell'energia (input) trasformata (cfr. codici B_101022, input a centrali termoelettriche dei produttori, e codice B_101006, input a impianti di altiforni).

Consumo finale di energia — trasporti (codice B_101900): consumo in tutti i tipi di trasporto, ossia su ferrovia, su strada, trasporto aereo e navigazione interna.

Consumo finale di energia — famiglie, commercio, ecc. (codice B_102000): quantità consumate da famiglie private (codice B_102010), servizi (codice B_102035), agricoltura/silvicoltura (codice B_102030), pesca (codice B_102040) e settori non specificati (codice B_102040).

Per informazione, inoltre, il consumo finale non energetico (codice B_101600) comprende l'uso dei prodotti energetici destinati a usi non energetici. È costituito dalla somma dei consumi finali non energetici nell'industria chimica (codice B_101601) e nelle industrie non chimiche (codice B_101602).

9. In tal modo, ad esempio, le seguenti categorie sono automaticamente escluse dal calcolo:

- consumo finale non energetico (codice B_101600);
- input a centrali termoelettriche dei produttori (codice B_101022);
- input a impianti di altiforni (codice B_101006);
- elettricità utilizzata per bilanciare il sistema energetico e che non risulta al livello dell'utilizzatore finale di energia.

10. L'uso dell'elettricità per le auto elettriche e l'energia prodotta per uso proprio da parte delle famiglie possono essere esclusi dal calcolo. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero mettere a punto una metodologia e motivarla in una notifica alla Commissione (come descritto nell'allegato V, punto 4, lettera c)).
11. Possono essere usate anche altre fonti di dati nazionali, compresi i dati provenienti dai fornitori di energia, se essi contengono gli stessi elementi e conducono a risultati simili. L'impiego di fonti statistiche alternative e le eventuali differenze nei quantitativi che ne risultano devono essere spiegati e motivati nella notifica alla Commissione (come descritto nell'allegato V, punto 4, lettera c)).
12. Se i dati per il 2012 non sono disponibili al momento in cui gli Stati membri devono presentare alla Commissione la notifica in merito all'articolo 7 (ossia alla fine del 2013), è possibile avvalersi di stime di esperti. Ciò deve essere motivato nella notifica alla Commissione (come descritto nell'allegato V, punto 4, lettera c)). Tuttavia, se al momento in cui i dati ufficiali sono disponibili vi sono notevoli discrepanze tra le perdite stimate e le cifre reali, allora l'importo di risparmi necessari dovrà essere allineato alle cifre reali.

B2. Come calcolare il volume totale dei risparmi energetici da realizzare durante il periodo obbligatorio di sette anni

13. Il passo successivo consiste nel moltiplicare per 1,5% la cifra media stabilita per il 2010, il 2011 e il 2012, in modo da calcolare la "nuova" quota di risparmi annui richiesti. Inoltre, nell'ambito del concetto di ciclo di vita di cui all'allegato V, punto 2, lettera e), si presuppone che ciascuna azione di risparmio energetico produca risparmi non solo nell'anno di attuazione, ma anche negli anni futuri, fino al 2020. Per questo motivo, il volume di risparmi richiesto deve essere "cumulato" su base annua (in caso contrario, le azioni di un anno potrebbero essere ritenute sufficienti per rispondere alla richiesta totale). L'importo totale da raggiungere durante l'intero periodo è quindi la somma delle seguenti percentuali cumulative: 2014 – 1,5%; 2015 – 3%; 2016 – 4,5%; 2017 – 6%; 2018 – 7,5%; 2019 – 9%; 2020 – 10,5%.
14. Ad esempio, uno Stato membro potrebbe avere un consumo energetico di 102 milioni di tonnellate di equivalente petrolio (Mtep) nel 2010, 98 Mtep nel 2011 e 100 Mtep nel 2012, con una media del 100 Mtep per il triennio precedente il 1° gennaio 2013.

Con l'attuazione dell'articolo 7, pertanto, l'importo totale dei risparmi richiesti a tale Stato membro per il 2014 sarebbe pari a $(100 \times 1,5\% \times 1 \text{ anno}) = 1,5 \text{ Mtep}$. L'importo totale richiesto per il 2015 sarebbe $(100 \times 1,5\% \times 2 \text{ anni}) = 3 \text{ Mtep}$. Calcoli simili possono essere effettuati per ciascuno degli anni successivi fino al 2020, anno per il quale l'importo totale richiesto sarebbe $(100 \times 1,5\% \times 7 \text{ anni}) = 10,5 \text{ Mtep}$. Ciò significa che l'importo totale dei risparmi energetici richiesti durante l'intero periodo di sette anni sarebbe pari al 42,0 Mtep, vale a dire:

Anno	Risparmi energetici [Mtep]							Totale
2014	1,5							1,5
2015	1,5	1,5						3,0
2016	1,5	1,5	1,5					4,5
2017	1,5	1,5	1,5	1,5				6,0
2018	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5			7,5
2019	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		9,0
2020	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	10,5
Totale	42,0 Mtep							

B3. Come distribuire i risparmi energetici richiesti nel periodo obbligatorio di sette anni

15. Se si applicano regimi obbligatori di efficienza energetica, non vi è alcun obbligo di riferire come i risparmi sono distribuiti sul periodo obbligatorio, dato che l'ultima frase dell'articolo 7, paragrafo 1, si limita ad affermare che:

"Gli Stati membri determinano la ripartizione della quantità calcolata di nuovi risparmi di cui al secondo comma nel corso del periodo".

Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero stabilire come introdurre gradualmente i risparmi nel corso del periodo in esame. Ad esempio, uno Stato membro potrebbe scegliere un aumento lineare dei risparmi nel tempo, mentre un altro potrebbe decidere di cominciare più tardi ma richiedere un maggior risparmio verso la metà/fine del periodo.

16. Se si applicano misure politiche alternative (a norma dell'articolo 7, paragrafo 9) e/o il fondo nazionale per l'efficienza energetica (a norma dell'articolo 20, paragrafo 6), è necessario introdurre almeno due periodi intermedi, come richiesto dall'articolo 7, paragrafo 10, lettera a):

"Fatto salvo il paragrafo 11, per le misure politiche adottate a norma del paragrafo 9, secondo comma, e dell'articolo 20, paragrafo 6, valgono i criteri seguenti:

- a) *le misure politiche prevedono almeno due periodi intermedi entro il 31 dicembre 2020 e portano al conseguimento del livello di ambizione di cui al paragrafo 1;"*

La durata di tali periodi e i risparmi energetici da realizzare devono essere segnalati a norma dell'allegato V, punto 4, lettere c) e d):

"4. Notifica del metodo

Entro il 5 dicembre 2013 gli Stati membri notificano alla Commissione il metodo dettagliato che essi propongono per il funzionamento dei regimi obbligatori di efficienza energetica e ai fini dell'articolo 7, paragrafo 9, e dell'articolo 20, paragrafo 6. Fatto salvo il caso delle imposte, tale notifica comprende informazioni dettagliate concernenti:

- c) *il livello degli obiettivi di risparmio energetico o dei risparmi previsti da ottenere nell'intero periodo e nei periodi intermedi;"*.

Non sono previsti requisiti relativi alla lunghezza di detti periodi intermedi e ai livelli di risparmio che devono essere raggiunti.

B4. Quali delle opzioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, possono essere utilizzate e in quale misura?

17. L'articolo 7, paragrafi 2 e 3, stabilisce che:

"2. Alle condizioni di cui al paragrafo 3, ciascuno Stato membro può:

- a) *effettuare il calcolo previsto al paragrafo 1, secondo comma, usando valori dell'1% nel 2014 e 2015; dell'1,25% nel 2016 e 2017; e dell'1,5% nel 2018, 2019 e 2020;*
- b) *escludere dal calcolo la totalità o una parte delle vendite, in volume, dell'energia utilizzata per le attività industriali elencate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE;*
- c) *consentire che nel volume dei risparmi energetici richiesti ai sensi del paragrafo 1 siano contabilizzati i risparmi energetici realizzati nei settori della trasformazione, distribuzione e trasmissione di energia, comprese le infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, per effetto dell'attuazione dei requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 4, all'articolo 14, paragrafo 5, lettera b), e all'articolo 15, paragrafi da 1 a 6 e 9; e*
- d) *contabilizzare nel volume dei risparmi energetici di cui al paragrafo 1 i risparmi energetici risultanti da azioni individuali la cui attuazione è cominciata a partire dal 31 dicembre 2008 che continuano ad avere un impatto nel 2020 e che possono essere misurate e verificate.*

3. *L'applicazione del paragrafo 2 non comporta una riduzione superiore al 25% del volume dei risparmi energetici di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri che ricorrono al paragrafo 2 ne informano la Commissione entro il 5 giugno 2014, comunicandole anche gli elementi elencati al paragrafo 2 da applicare e un calcolo che illustri il loro impatto sul volume dei risparmi energetici di cui al paragrafo 1."*

Di conseguenza, esistono diverse possibilità che consentono di tenere conto di determinate circostanze nazionali e che possono ridurre il risparmio energetico finale da realizzare nel periodo di sette anni.

18. Nel testo sono menzionate le seguenti quattro possibilità:

- a. calcolo basato su una quota di risparmio annuo inferiore;
- b. esclusione totale o parziale dell'energia utilizzata dai settori industriali coinvolti nel sistema di scambio di quote di emissione (ETS);

- c. contabilizzazione di determinati risparmi energetici realizzati nei settori della trasformazione e trasmissione di energia; e/o
- d. azioni intraprese in fasi precoci, realizzate dopo la fine del 2008, che producano ancora risparmi nel 2020.

Le opzioni a) e b) sono relative al volume globale di risparmi energetici da raggiungere — cfr. esempi riportati qui di seguito.

Le opzioni c) e d) riguardano la scelta dei risparmi energetici che possono rientrare nel calcolo del volume di risparmio energetico richiesto.

A titolo di esempio:

- Se uno Stato membro si avvale esclusivamente della possibilità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), di effettuare il calcolo con quote più basse (1,0% per il 2014 e 2015, 1,25% per il 2016 e 2017; 1,5% per il 2018, 2019 e 2020), allora l'importo globale dei risparmi da realizzare nel corso del periodo considerato è la somma delle seguenti percentuali cumulative: 1,0% per il 2014; 2,0% per il 2015; 3,25% per il 2016; 4,5% per il 2017; 6,0% per il 2018; 7,5% per il 2019; 9,0% per il 2020. Continuando con l'esempio utilizzato nella sezione B2 di cui sopra, la quantità di risparmi necessari per il periodo di sette anni sarebbe pari a 33,25 Mtep (e non 42,0 Mtep).
- Se uno Stato membro si avvale esclusivamente della possibilità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), ed esclude totalmente o parzialmente i settori industriali coinvolti nel sistema di scambio di quote di emissione (ETS) dal calcolo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lo Stato membro interessato deve indicare i volumi di energia distribuita o venduta al dettaglio che vengono usati per tali attività industriali. Questo calcolo prende come punto di partenza l'energia utilizzata per le attività di cui all'allegato I della direttiva ETS² e inclusa nella definizione Eurostat del consumo finale di energia (codice B_101700). Da tale importo si deve detrarre l'energia utilizzata per le tre "attività energetiche" di cui all'allegato I della direttiva ETS: impianti di combustione di potenza termica nominale superiore a 20 MW (esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi o urbani); raffinerie di petrolio; cokerie e energia utilizzata per l'aviazione³. Inoltre, lo Stato membro dovrà escludere dal calcolo, parzialmente o completamente, questo volume calcolato di energia finale, assicurando che il risultato ottenuto dopo la detrazione non sia inferiore al 75% di quanto sarebbe stato se fosse stato calcolato come previsto alla sezione B2 (vale a dire, nell'esempio qui riportato, che la riduzione non poteva essere superiore a 10,5 Mtep e il volume di risparmi richiesto non deve essere inferiore a 31,5 Mtep).
- Se uno Stato membro si avvale esclusivamente della possibilità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), e include determinati risparmi energetici realizzati nei settori della trasformazione e trasmissione dell'energia nel volume di risparmi da raggiungere nel periodo in questione, questo importo non deve essere superiore al 25%, ossia,

² Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

³ In alternativa all'indicazione delle quantità di energia utilizzata nei settori non coinvolti nel sistema ETS, la cifra che indica il consumo finale di energia per il corrispondente settore industriale potrebbe essere moltiplicata per il rapporto ETS/non-ETS delle emissioni di gas serra indicato negli inventari dei gas a effetto serra.

nell'esempio di cui alla sezione B2, non superiore a 10,5 Mtep (le azioni individuali ammesse a norma della lettera c) sono analizzate alla sezione D2 qui di seguito).

- Se uno Stato membro si avvale esclusivamente della possibilità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera d), e include le azioni intraprese in fasi precoci nel volume di risparmi da raggiungere nel corso del periodo in esame, allora può contabilizzare i risparmi risultanti da azioni individuali attuate dopo la fine del 2008 che continuano a produrre risparmi energetici nel 2020. Tale importo non deve essere superiore al 25%, quindi, nell'esempio di cui alla sezione B2, non superiore a 10,5 Mtep.

19. Non si pongono restrizioni alla scelta, da parte degli Stati membri, di una di queste quattro possibilità o di una combinazione di esse, tranne il fatto che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, tutte le opzioni prescelte, messe insieme, non devono superare il 25% dei risparmi richiesti a titolo dell'articolo 7, paragrafo 1.

Ad esempio, uno Stato membro può ridurre il volume di risparmi richiesto di 5,25 Mtep a causa dell'esclusione parziale dei settori coinvolti nel sistema ETS e richiedere un risparmio di 36,75 Mtep nel corso del periodo in esame. Nel contempo può decidere di contabilizzare fino a 5,25 Mtep di risparmi ottenuti da azioni individuali realizzate dopo la fine del 2008 che continuano a produrre risparmi energetici nel 2020.

C. QUALI STRUMENTI POLITICI E QUALI CRITERI?

20. Al momento di stabilire quali misure politiche devono essere utilizzate per conformarsi ai requisiti dell'articolo 7, devono essere presi in considerazione i seguenti aspetti:

1. Quali misure politiche (o combinazioni di esse) devono essere applicate?
2. Quali criteri devono essere rispettati nella definizione delle misure politiche?
3. Ai fini dell'articolo 7, è consentito il doppio conteggio dei risparmi energetici?

C1. Quali misure politiche (o combinazioni di esse) devono essere applicate?

21. L'articolo 7 dispone che il volume di risparmio energetico richiesto sia conseguito applicando i regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica o altre "misure politiche". Dette misure politiche devono essere studiate in modo da conseguire un "*obiettivo cumulativo di risparmio energetico finale*" (articolo 7, paragrafo 1) "*tra i clienti finali*" (articolo 7, paragrafo 9) e sono definite come "*uno strumento normativo, finanziario, fiscale, volontario o inteso a fornire informazioni, formalmente stabilito e attuato in uno Stato membro per creare un quadro di sostegno, un obbligo o un incentivo per gli operatori del mercato a fornire e acquistare servizi energetici e ad adottare altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica*" (articolo 2, definizione 18).

Questa formulazione esclude le misure politiche intese in primo luogo a sostenere obiettivi politici diversi dall'efficienza energetica oppure i servizi energetici e le politiche che producono risparmi finali che non vengono ottenuti tra i consumatori finali.

Tra tali misure politiche figurano la costruzione di nuove strade per alleggerire il traffico, varie tasse sulle reti energetiche o tariffe di riacquisto.

22. Per quanto riguarda la scelta delle misure politiche, la direttiva menziona regimi obbligatori di efficienza energetica (descritti all'articolo 7, paragrafi da 1 a 8) o altre misure politiche (descritte all'articolo 7, paragrafi da 9 a 11, e all'articolo 20, paragrafo 6).

L'articolo 7, paragrafo 9, primo e secondo comma, precisa che le combinazioni di misure politiche sono possibili a condizione che sia mantenuta l'equivalenza.

23. **I regimi obbligatori di efficienza energetica** sono regimi obbligatori stabiliti da uno Stato membro che impongono ai fornitori di energia l'obbligo di realizzare risparmi tra i consumatori finali. I requisiti relativi alla costituzione e alla gestione dei regimi obbligatori figurano all'articolo 2, definizioni 14, da 18 a 22 e 24; all'articolo 7, paragrafo 1 e da 4 a 8; e all'allegato V, punti 1, 2 e 4. Disposizioni pertinenti figurano anche all'articolo 18, paragrafo 3. I fornitori di energia soggetti agli obblighi previsti da tali regimi sono "*parti obbligate*" e devono essere designati da ciascuno Stato membro, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, tra i distributori di energia e/o le società di vendita di energia al dettaglio che operano sul suo territorio. Anche i distributori o i commercianti al dettaglio di carburante per trasporto che operano sul territorio di uno Stato membro possono essere inclusi, a prescindere dal fatto che l'energia utilizzata nel settore dei trasporti sia inclusa o meno nel calcolo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e dal fatto che le azioni individuali nel settore dei trasporti possano o meno essere contabilizzate.

Come spiegato nella sezione B3, gli Stati membri devono stabilire in che modo l'importo del risparmio energetico calcolato deve essere distribuito nel corso del periodo obbligatorio.

Per dare alle parti obbligate una certa flessibilità quanto al modo in cui realizzare i risparmi necessari, gli Stati membri possono consentire loro di ottenere risparmi energetici da fornitori di servizi energetici o da terzi, a condizione che sia posta in essere una procedura di riconoscimento di questi risparmi (articolo 7, paragrafo 7, lettera b)).

I regimi obbligatori di efficienza energetica possono essere usati anche per promuovere finalità sociali, quale ad esempio affrontare la precarietà energetica (articolo 7, paragrafo 7, lettera a)).

A norma dell'articolo 20, paragrafo 6, gli Stati membri possono autorizzare le parti obbligate in forza di un regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica ad adempiere ai loro obblighi versando al fondo nazionale per l'efficienza energetica un importo corrispondente agli investimenti che esse sarebbero tenute ad effettuare per ottenere i risparmi richiesti.

24. Le altre misure politiche, o misure alternative, potrebbero assumere diverse forme. L'articolo 7, paragrafo 9, e l'articolo 20, paragrafo 6, menzionano le seguenti possibilità (l'elenco non è esaustivo):

- **Imposte sull'energia o sul CO₂**

Si tratta di imposte stabilite da uno Stato membro che hanno l'effetto di ridurre il consumo finale di energia. I requisiti connessi a questa misura figurano all'articolo 2, definizioni da 17 a 19, all'articolo 7, paragrafi da 9 a 11, e all'allegato V, punti 3 e 4. La parte interessata da tali regimi è "*un'autorità pubblica responsabile dell'attuazione*", definita come "*un organismo di diritto pubblico responsabile dell'attuazione o del controllo dell'imposizione sull'energia o sul carbonio, dei regimi e strumenti finanziari, degli*

incentivi fiscali, delle norme, dei regimi di etichettatura, nonché della formazione o istruzione".

- **Regimi e strumenti di finanziamento, incentivi fiscali**

Si tratta di misure politiche stabilite da uno Stato membro che, attraverso incentivi monetari e fiscali, portano all'applicazione di tecnologie o tecniche efficienti dal punto di vista energetico e che hanno l'effetto di ridurre il consumo finale di energia. I requisiti relativi alla definizione e all'applicazione di dette misure figurano all'articolo 2, definizioni 15, 17 e 19, all'articolo 7, paragrafi da 9 a 11, e all'allegato V, punti 1, 2 e 4. Il monitoraggio di questa misura politica deve essere assicurato da un'"*autorità pubblica responsabile dell'attuazione*" o da una "*parte incaricata*". Una "*parte incaricata*" è un'entità giuridica alla quale un governo o altro organismo pubblico hanno delegato il potere di elaborare, amministrare o gestire un regime di finanziamento a nome di detto governo o altro organismo pubblico. Nel caso dei regimi o degli strumenti di finanziamento, il finanziamento dovrebbe provenire o unicamente da fonti pubbliche (europee o nazionali), o da una combinazione di fonti pubbliche (europee o nazionali) e private (ad esempio banche, fondi d'investimento, fondi pensione) esplicitamente destinate alla realizzazione di azioni individuali che comportano risparmi energetici finali⁴.

- **Fondo nazionale per l'efficienza energetica**

Si tratta di un qualsivoglia fondo istituito da uno Stato membro allo scopo di sostenere le iniziative nazionali in materia di efficienza energetica. I requisiti relativi alla costituzione e alla gestione di detti fondi figurano all'articolo 2, paragrafi 15, 17 e 19, all'articolo 7, paragrafi da 9 a 11, all'articolo 20, paragrafo 6, e all'allegato V, punti 1, 2 e 4. Il monitoraggio di questa misura politica deve essere assicurato da un'"*autorità pubblica responsabile dell'attuazione*" o da una "*parte incaricata*". Per essere valido ai fini dell'articolo 7, il finanziamento dovrebbe provenire o unicamente da fonti pubbliche (europee o nazionali), o da una combinazione di fonti pubbliche (europee o nazionali) e private (ad esempio banche, fondi d'investimento, fondi pensione, parti obbligate) esplicitamente destinate alla realizzazione di azioni individuali che comportano risparmi energetici finali⁵.

- **Regolamentazioni e accordi volontari**

Si tratta di misure politiche stabilite da uno Stato membro che comportano l'applicazione di tecnologie o tecniche efficienti dal punto di vista energetico e hanno l'effetto di ridurre il consumo finale di energia. Dette misure politiche possono essere misure giuridicamente vincolanti, che impongono specifiche tecnologie o tecniche efficienti dal punto di vista energetico, oppure accordi volontari, nel quadro delle quali gli operatori — l'industria o le autorità locali — si impegnano ad intraprendere determinate azioni. I requisiti relativi alla costituzione e alla gestione di queste misure politiche figurano all'articolo 2, definizioni 16, 18 e 19, all'articolo 7, paragrafi da 9 a 11, e all'allegato V, punti 1, 2 e 4. I partecipanti a questi strumenti politici sono definiti "*parti partecipanti*" e includono le imprese o gli organismi pubblici che hanno "*assunto l'impegno di raggiungere determinati obiettivi*

⁴ In termini di finanziamenti europei, si osservi che gli Stati membri dovranno destinare almeno il 20% della dotazione del Fondo europeo di sviluppo regionale per il periodo 2014-2020 alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica nelle regioni più sviluppate, il 15% nelle regioni in transizione e il 10-12% nelle regioni meno sviluppate.

⁵ Ibidem, nota 4.

nell'ambito di un accordo volontario" o sono disciplinati da "uno strumento politico normativo nazionale".

- **Standard e norme**

Si tratta di misure politiche (ad esempio norme edilizie, requisiti minimi di efficienza per i processi) stabilite da uno Stato membro che mirano a migliorare l'efficienza energetica di, ad esempio, prodotti, servizi, edifici e veicoli. Gli standard e le norme che sono "*obbligatorie e applicabili negli Stati membri in virtù del diritto dell'Unione*" non contano, come spiegato con maggiori dettagli ai punti 34 e 36 qui di seguito. I requisiti connessi a questa misura figurano all'articolo 2, definizioni da 17 a 19, all'articolo 7, paragrafi da 9 a 11, e all'allegato V, punti 1, 2 e 4. Le parti coinvolte in questi sistemi sono definite "*autorità pubbliche responsabili dell'attuazione*".

- **Regimi di etichettatura energetica**

Si tratta di regimi di etichettatura energetica istituiti da uno Stato membro, fatta eccezione per quelli obbligatorie e applicabili negli Stati membri in virtù del diritto dell'Unione (ad esempio, i risparmi realizzati grazie all'introduzione di un'etichetta energetica, come richiesto dalla direttiva sull'etichettatura energetica⁶, non possono essere conteggiati⁷). I requisiti relativi alla definizione e all'applicazione di dette misure figurano all'articolo 2, definizioni 17, 18 e 19, all'articolo 7, paragrafi da 9 a 11, e all'allegato V, punti 1, 2 e 4. È necessario prestare particolare attenzione all'impatto di tali etichette, in modo da stabilire il collegamento tra l'etichetta e le azioni individuali ad essa imputabili.

- **Programmi di formazione e istruzione, compresi programmi di consulenza in materia di energia**

Si tratta di misure politiche stabilite da uno Stato membro che comportano l'applicazione di tecnologie o tecniche efficienti dal punto di vista energetico e hanno l'effetto di ridurre il consumo finale di energia, ad esempio tramite programmi di formazione per gli esperti di audit energetici, programmi di formazione per i responsabili delle questioni energetiche o programmi di consulenza in materia di energia per le famiglie. I requisiti relativi alla definizione e all'applicazione di dette misure figurano all'articolo 2, definizioni da 17 a 19, all'articolo 7, paragrafi da 9 a 11, e all'allegato V, punti 1, 2 e 4. Il monitoraggio di questa misura politica deve essere assicurato da un'"*autorità pubblica responsabile dell'attuazione*". È necessario prestare particolare attenzione all'impatto di tali misure, in modo da stabilire il collegamento tra le attività di formazione o istruzione e le azioni individuali ad esse imputabili.

- **Altre misure politiche alternative**

L'elenco di cui all'articolo 7, paragrafo 9, non è esaustivo, e potrebbero essere adottate altre misure politiche. Tuttavia, secondo la terza frase dell'ultimo comma del paragrafo 9, gli Stati membri devono, nella loro notifica, spiegare alla Commissione come intendono raggiungere un livello equivalente di risparmi, monitoraggio e verifica.

⁶ Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti, GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1.

⁷ L'etichettatura energetica dei prodotti sulla base della direttiva sull'etichettatura energetica può essere utilizzata come un elemento delle altre misure politiche alternative (ad esempio incentivi finanziari o fiscali, obblighi in materia di efficienza energetica, accordi volontari). L'impatto di queste misure politiche alternative deve essere calcolato secondo i requisiti dell'articolo 7 e dell'allegato V.

25. Per ridurre gli oneri amministrativi e garantire un quadro politico globale, uno Stato membro può riunire tutte le singole misure politiche per l'attuazione dell'articolo 7 in un programma nazionale globale per l'efficienza energetica (articolo 7, paragrafo 9, e considerando 23).
26. È possibile utilizzare una qualsiasi combinazione degli strumenti politici di cui sopra. Tenuto conto dell'eterogeneità diversità delle sfide per i diversi settori d'uso finale, si potrebbero prevedere strumenti politici diversi per ciascuno di questi settori. Ad esempio, uno Stato membro potrebbe conseguire una parte del risparmio richiesto grazie ad un regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica nuovo o già esistente, una parte attraverso strumenti di politica finanziaria nuovi o esistenti per il settore residenziale; una parte mediante accordi con i settori industriali; una parte attraverso politiche fiscali (come le imposte sul CO₂); una parte attraverso l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 8 in materia di audit energetico; e una parte attraverso programmi per la promozione di trasporti urbani più efficienti. L'impatto di tutte queste misure dovrà essere quantificato come descritto nelle varie sezioni del presente documento.

C2. Quali criteri devono essere rispettati nella definizione delle misure politiche?

27. L'elaborazione concreta delle misure politiche necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 7 deve essere stabilita dagli Stati membri nel rispetto dei requisiti essenziali e dei criteri di cui all'articolo 7 e all'allegato V, riepilogati nella tabella in appresso.

Misura politica	Articoli pertinenti	Regimi obbligatori di efficienza energetica	Imposte sull'energia e sul CO ₂	Regolamentazioni o accordi volontari	Regimi di finanziamento e strumenti fiscali, standard e norme, etichettatura energetica, formazione e istruzione
<i>Articoli pertinenti</i>		<i>Art. 7, par. 1</i>	<i>Art. 7, par. 9, lett. a)</i>	<i>Art. 7, par. 9, lett. c)</i>	<i>Art. 7, par. 9, lett. b), d), e), f); art. 20, par. 6</i>
Portare al conseguimento del livello di ambizione di cui all'articolo 7, paragrafo 1	<i>Art. 7, par. 1, e par. 10, lett. a)</i>	√	√	√	√
Prevedere almeno 2 periodi intermedi	<i>Art. 7, par. 10, lett. a)</i>	X	√	√	√
Definire chiaramente la responsabilità di: parte obbligata (PO), parte incaricata (PI), parte partecipante (PP), autorità pubblica responsabile dell'attuazione (APA)	<i>Art. 7, par. 4, e par. 10, lett. b)</i>	√ PO	√ APA	√ PP	√ APA o PI
Risparmi determinati in modo trasparente	<i>Art. 7, par. 4, e par. 10, lett. c)</i>	√	√	√	√

Misura politica		Regimi obbligatori di efficienza energetica	Imposte sull'energia e sul CO ₂	Regolamentazioni o accordi volontari	Regimi di finanziamento e strumenti fiscali, standard e norme, etichettatura energetica, formazione e istruzione
Criteri da rispettare	Articoli pertinenti				
Risparmi espressi in energia finale o primaria applicando i fattori di conversione di cui all'allegato IV	Art. 7, par. 10, lett. d)	√	√	√	√
Risparmi calcolati in base all'allegato V, punti 1 e 2	Art. 7, par. 10, lett. e)	√	X	√	√
Risparmi calcolati in base all'allegato V, punto 3	Art. 7, par. 10, lett. f)	X	√	X	X
Relazione annuale della PP, salvo se non fattibile	Art. 7, par. 10, lett. g)	X	X	√	X
Dati che devono essere forniti dalla PO, se richiesti	Art. 7, par. 8	√	X	X	X
Monitoraggio dei risultati	Art. 7, par. 6, e par. 10, lett. h)	√	√	√	√
Sistema di controllo	Art. 7, par. 6, e par. 10, lett. i)	√	√	√	√
Dati sulle tendenze annuali, pubblicati annualmente	Art. 7, par. 8, e par. 10, lett. j)	√	√	√	√

Nota: √ — indica che il criterio è richiesto per la specifica misura politica in questione, X — indica che il criterio non è richiesto per la specifica misura politica in questione.

C3. Ai fini dell'articolo 7, è consentito il doppio conteggio dei risparmi energetici?

28. La combinazione di varie misure politiche può comportare la realizzazione di un'unica azione individuale. L'articolo 7, paragrafo 12, afferma esplicitamente che, in questo caso, non si deve effettuare il doppio conteggio del risparmio energetico proveniente da tale azione individuale:

"12. Gli Stati membri provvedono affinché non si proceda a un doppio conteggio dei risparmi energetici nei casi in cui l'impatto delle misure politiche si sovrappone a quello delle azioni individuali."

Il metodo per garantire quanto sopra è deciso a livello nazionale e deve essere comunicato in conformità dell'allegato V, punto 4, lettera f), sul metodo di calcolo.

D. SCELTA DEI SETTORI E DELLE AZIONI INDIVIDUALI

29. Nello stabilire da quali settori e da quali azioni individuali realizzate a seguito di misure politiche provengono i risparmi che possono essere conteggiati, potrebbero porsi le seguenti domande:

1. Vi sono restrizioni per quanto riguarda la scelta dei settori?
2. Quali azioni individuali producono risparmi che possono essere conteggiati?
3. Quando attuare le azioni individuali?

D1. Vi sono restrizioni per quanto riguarda la scelta dei settori?

30. L'articolo 7 mira a produrre risparmi energetici a livello dell'uso finale dell'energia (paragrafo 1, seconda frase) e non prevede restrizioni circa i settori di uso finale dell'energia che possono essere oggetto delle misure di politica nazionale adottate per l'applicazione di detto articolo. I risparmi realizzati grazie a misure politiche nel settore dei trasporti e nei settori coinvolti nel sistema ETS possono essere conteggiati, anche se l'energia utilizzata in questi settori è esclusa dal calcolo del volume globale di risparmio energetico di cui alla sezione B1 del presente documento.

31. Oltre ai risparmi energetici finali, gli Stati membri possono, come indicato alla sezione B4, decidere di realizzare determinati risparmi - entro il limite del 25% di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3 - sul "lato dell'offerta", derivanti dalla trasformazione, distribuzione e trasmissione dell'energia, comprese le infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti (per ulteriori dettagli cfr. il punto 38 in appresso).

D2. Quali azioni individuali producono risparmi che possono essere conteggiati?

32. Per quantificare l'impatto delle misure politiche si deve tenere conto esclusivamente dei risparmi energetici che risultano da vere e proprie "azioni individuali", realizzate grazie all'attuazione di dette misure politiche. Possono essere conteggiati i risparmi provenienti da qualsiasi azione individuale che i) consenta di risparmiare energia e ii) sia intrapresa a seguito di una misura politica di uno Stato membro. Ciò emerge dalle seguenti definizioni di cui all'articolo 2:

"(18) "misura politica" uno strumento normativo, finanziario, fiscale, volontario o inteso a fornire informazioni, formalmente stabilito e attuato in uno Stato membro per creare un quadro di sostegno, un obbligo o un incentivo per gli operatori del mercato a fornire e acquistare servizi energetici e ad adottare altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica;

(19) "azione individuale", un'azione che produce miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili ed è intrapresa in applicazione di una misura politica;"

33. L'allegato V, punto 2, lettera c), stabilisce che, per poter essere prese in considerazione,

"c) le attività della parte obbligata, partecipante o incaricata devono essere manifestamente rilevanti per il conseguimento dei risparmi dichiarati;"

Da questo test di rilevanza si evince che l'introduzione automatica della legislazione dell'UE, o miglioramenti apportati autonomamente in ragione, per esempio, delle forze di mercato o degli sviluppi tecnologici, non possono essere presi in considerazione. Gli Stati membri non possono tenere conto delle azioni che si sarebbero verificate in ogni caso. Le attività delle parti del settore pubblico nazionale che applicano la misura politica devono essere "*rilevanti*" per la realizzazione dell'azione. Per "*rilevante*" si intende che la parte in questione deve aver contribuito alla realizzazione dell'azione individuale specifica di cui si tratta e che la sovvenzione o la partecipazione della parte obbligata, partecipante o incaricata non deve essere limitata ad un'incidenza minima sulla decisione dell'utente finale di effettuare o meno l'investimento nel settore dell'efficienza energetica. Il termine "*manifestamente*" indica che lo Stato membro deve essere in grado di dimostrarlo.

34. Oltre a questo test di rilevanza, l'allegato V, punto 2, lettera a), e punto 3, lettera a), stabilisce che in alcuni casi, solo i risparmi che vanno al di là degli obblighi minimi derivanti dalla legislazione UE possono essere presi in considerazione. Ciò riguarda le azioni individuali che, nel quadro dei regimi obbligatori di efficienza energetica, delle misure politiche alternative o di un fondo nazionale per l'efficienza energetica, sono legate, ad esempio, ai seguenti atti legislativi dell'UE:

- per i prodotti — i requisiti stabiliti dalle misure di attuazione previste dalla direttiva sulla progettazione ecocompatibile⁸;
- per le autovetture nuove e i veicoli commerciali leggeri nuovi - i livelli di prestazione in materia di emissioni stabiliti dai regolamenti n. 443/2009⁹ e 510/2011¹⁰;
- per le imposte — i livelli di tassazione minimi applicabili ai combustibili come previsto nella direttiva 2003/96/CE del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità¹¹ o nella direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹².

Quando detti atti vengono modificati o quando vengono adottate nuove misure di attuazione, si applicheranno i nuovi livelli.

35. Al contrario, quando la prestazione energetica richiesta è determinata da scelte politiche nazionali che non discendono da requisiti UE obbligatori e applicabili, allora tutti i risparmi energetici realizzati grazie alle azioni individuali che derivano da queste misure politiche possono essere attribuiti a dette azioni.

⁸ Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione), GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

⁹ Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri, GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

¹⁰ Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri, GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1.

¹¹ Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

¹² Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

36. Oltre alle restrizioni di cui al punto 34, la direttiva impone vincoli aggiuntivi per quanto riguarda la possibilità di contabilizzare i risparmi derivanti da determinate misure politiche alternative. Per le misure politiche alternative (diverse dalle misure fiscali), detti vincoli, come previsto all'articolo 7, paragrafo 9, lettere d) ed e), sono i seguenti:

"d) *standard e norme diretti a migliorare l'efficienza energetica dei prodotti e dei servizi, compresi gli edifici e i veicoli, fatta eccezione per i casi in cui sono obbligatorie e applicabili negli Stati membri in virtù del diritto dell'Unione;*

e) *regimi di etichettatura energetica, fatta eccezione per quelli obbligatori e applicabili negli Stati membri in virtù del diritto dell'Unione;"*

L'espressione "*obbligatori e applicabili negli Stati membri in virtù del diritto dell'Unione*" significa che quando la legislazione UE stabilisce livelli concreti di prestazione energetica o regimi di etichettatura, i risparmi energetici realizzati grazie ad azioni individuali derivanti dal recepimento automatico di questi livelli non possono essere considerati come misura politica alternativa. È solo quando i livelli stabiliti a livello nazionale sono più ambiziosi di quelli richiesti a livello UE, nella misura in cui ciò sia giuridicamente possibile, che si può tenere conto della differenza tra i livelli UE obbligatori e i livelli fissati concretamente.

Quando vi sono altre politiche alternative (ad esempio politiche di finanziamento, politiche fiscali, accordi volontari) che accelerano l'introduzione di - ad esempio - prodotti, edifici, veicoli o servizi più efficienti, i risparmi realizzati grazie all'azione individuale possono essere conteggiati integralmente, ad eccezione di quelli di cui all'allegato V, punto 2, lettera a), e punto 3, lettera a). Per questi ultimi, i livelli definiti a seguito dell'attuazione della legislazione UE e indicati all'allegato V, punto 2, lettera a), e punto 3, lettera a), fungono da punto di partenza minimo per il calcolo dei risparmi energetici derivanti da tutte le singole azioni.

37. Non sono previste restrizioni quanto al tipo di misure intese a produrre il risparmio energetico finale di cui si può tenere conto.

38. Per le azioni individuali intese a produrre risparmi nella produzione, trasformazione e trasmissione di energia, è invece consentita solo una contabilizzazione limitata dei risparmi. In primo luogo, come spiegato nella sezione B4, il volume di risparmi energetici prodotti da tali misure è limitato dall'articolo 7, paragrafo 3. In secondo luogo, le azioni individuali devono essere il risultato dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 4, all'articolo 14, paragrafo 5, lettera b), e all'articolo 15, paragrafi da 1 a 6 e paragrafo 9, della direttiva. In sintesi, i risparmi energetici sul lato dell'offerta possono essere computati nell'ambito del "pacchetto 25%", se provengono da azioni individuali realizzate a seguito di:

- misure politiche attuate dagli Stati membri per sviluppare infrastrutture efficienti di teleriscaldamento e teleraffreddamento e/o per tenere conto dello sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento e dell'utilizzo di riscaldamento e raffreddamento da calore di scarto e da fonti di energia rinnovabile;
- la conversione - da effettuarsi dopo un'analisi costi-benefici e nel quadro di un ammodernamento sostanziale - di un impianto di generazione di energia termica esistente, con potenza termica totale superiore a 20 MW, in impianto di cogenerazione ad alto rendimento;
- misure politiche da parte degli Stati membri intese ad aumentare l'efficienza della trasmissione e della distribuzione; o

- misure politiche da parte degli Stati membri intese ad incoraggiare gli operatori di impianti che praticano la combustione di combustibili con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW a migliorare la media annua delle loro quote operative nette.

D3. Quando attuare le azioni individuali?

39. Dato che i risparmi da realizzare devono essere "nuovi", non tutto quello che gli Stati membri hanno fatto finora in materia di efficienza degli usi finali dell'energia può essere preso in considerazione ai fini dell'articolo 7. L'articolo contiene norme che stabiliscono quando le azioni devono essere attuate per poter essere contabilizzate nei risparmi energetici richiesti.
40. Si sarebbero potuti adottare due approcci generali:
- a) far rispettare i requisiti dell'articolo con nuove misure politiche, escludendo i risparmi realizzati grazie a misure politiche esistenti prima di una determinata data limite; o
 - b) far rispettare i requisiti dell'articolo con nuove azioni individuali. I risparmi realizzati grazie alle azioni individuali intraprese dopo la data limite avrebbero potuto essere conteggiati anche se la misura politica alla base delle azioni, ad esempio un regime di finanziamento, fosse stata introdotta prima di tale data.

Il documento ha optato per il secondo approccio, stabilendo cioè che i risparmi ottenuti da azioni individuali svolte nel periodo obbligatorio (dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020) possono essere conteggiati, anche se la misura politica alla base delle azioni è stata introdotta prima di tale data.

Ad esempio, se uno Stato membro ha istituito un regime di finanziamento per la sostituzione di finestre nel 2005, che continua ad essere in vigore nel 2014, finanziando 100 000 sostituzioni di finestre per anno, i risparmi derivanti dalle azioni individuali — la sostituzione delle finestre — nel 2014 e negli anni successivi possono essere conteggiati. Se lo Stato membro in questione ha deciso di avvalersi delle possibilità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera d) (cfr. sezione B4 sopra), anche i risparmi ottenuti grazie alla sostituzione delle finestre dalla fine del 2008 alla fine del 2013 possono essere conteggiati.

41. L'articolo 7, paragrafo 7, lettera c), stabilisce che:

"7. Nell'ambito dei regimi obbligatori di efficienza energetica, gli Stati membri possono:

[...]

c) consentire alle parti obbligate di contabilizzare i risparmi ottenuti in un determinato anno come se fossero stati ottenuti in uno dei quattro anni precedenti o dei tre successivi."

Questa disposizione stabilisce che, nel caso di regimi obbligatori di efficienza energetica, gli Stati membri possono accordare maggiore flessibilità alle parti obbligate, affinché esse possano contabilizzare nel volume di risparmi energetici loro richiesto i risparmi energetici ottenuti grazie ad azioni individuali quattro anni prima o tre anni dopo l'anno in cui sono stati effettivamente realizzati.

Quando prevedono di avvalersi di questa disposizione, gli Stati membri devono tener conto del fatto che il campo di applicazione temporale per questo articolo è stabilito nel suo primo paragrafo, in virtù del quale le parti obbligate dovranno raggiungere un obiettivo di efficienza energetica equivalente alla realizzazione di nuovi risparmi annuali dell'1,5% dal gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. Una deroga limitata a questo campo di applicazione temporale è prevista all'articolo 7, paragrafi 2 e 3. Il legislatore ha subordinato la deroga al rispetto di condizioni specifiche, quali ad esempio un tetto del 25% e la preventiva notifica alla Commissione.

E. COME CALCOLARE I RISPARMI ENERGETICI PRODOTTI DA CIASCUNA AZIONE INDIVIDUALE?

42. Il metodo stabilito per l'articolo 7 deve rispondere alle seguenti domande:
1. Qual è la quantità di risparmio energetico attribuibile a ciascuna azione?
 2. Come tenere conto del "ciclo di vita" dei miglioramenti dell'efficienza energetica?

E1. Qual è la quantità di risparmio energetico attribuibile a ciascuna azione?

43. Le regole che stabiliscono la quantità di risparmi energetici che può essere attribuita a ciascuna azione individuale devono essere definite dagli Stati membri in conformità con il quadro di cui all'articolo 7 e all'allegato V.
44. Per tutte le misure politiche (comprese quelle derivanti dai regimi obbligatori di efficienza energetica e tutte le misure politiche alternative ad eccezione delle imposte), devono essere rispettati i principi di cui all'allegato V, punti 1 e 2. Il punto 1 menziona quattro metodi per calcolare i risparmi, a seconda dei diversi tipi di azione: "*risparmi previsti*" (valori standard per ciascuna misura), "*risparmi misurati*" (misura del consumo prima e dopo), "*risparmi di scala*" (basati su stime tecniche) e "*risparmi monitorati*" (basati sulla risposta dei consumatori). Nell'applicare questi quattro metodi è necessario rispettare i livelli di cui all'allegato V, punto 2, lettere b) e c).

Per quanto riguarda gli obblighi di efficienza energetica, i metodi impiegati più comunemente sono stati, finora, i risparmi previsti e i risparmi di scala.

Gli Stati membri dovranno determinare le misure di efficienza energetica ammissibili per le quali esistono norme di efficienza energetica già provate in modo indipendente o ben consolidate. Per tali misure possono essere usati i risparmi previsti o quelli basati su stime tecniche. Si raccomanda agli Stati membri di pubblicare informazioni su come vengono determinati i risparmi previsti o i risparmi di scala e quale volume di risparmi è attribuito alle varie misure individuali, nonché di garantire che dette informazioni siano liberamente accessibili. In particolare, i risparmi di scala dovrebbero essere definiti "*in base a metodologie e parametri stabiliti a livello nazionale da parte di esperti qualificati o accreditati che sono indipendenti rispetto alle parti obbligate, partecipanti o incaricate interessate*". Il valore delle altre misure sarà determinato misurando o monitorando i risparmi.

45. Per le misure politiche sotto forma di imposte, si seguiranno i principi di cui all'allegato V, punto 3, lettera a). Per calcolare i risparmi energetici ottenuti grazie alle imposte è necessario

calcolare l'elasticità della domanda rispetto al prezzo, al fine di stimare in quale misura l'aumento dei prezzi provocato unicamente dall'imposta (ovvero non dall'inflazione o da altre politiche) inciderebbe sul comportamento dei consumatori.

Per gli incentivi fiscali che, ad esempio, offrono sgravi fiscali ai consumatori se questi applicano determinate misure di risparmio energetico o aderiscono a un accordo volontario, valgono le disposizioni di cui all'allegato V, parti 1 e 2.

46. Se ci si avvale della combinazione di diverse misure politiche, ad esempio un regime obbligatorio di efficienza energetica combinato con o più incentivi fiscali oppure misure di formazione e istruzione o etichettatura, è necessario evitare la doppia contabilizzazione e determinare chiaramente quali dei risparmi realizzati sono attribuibili a ciascuna di queste misure, come indicato all'articolo 7, paragrafo 12.

E2. Come tenere conto del "ciclo di vita" dei miglioramenti dell'efficienza energetica?

47. Una volta decisa la quantità di risparmi energetici attribuibile a ciascuna azione individuale, il passo successivo è quello di stabilire in quale arco di tempo l'azione in questione continuerà a produrre risparmi energetici. L'articolo 7 si concentra sulle quantità di risparmi che devono essere realizzati entro il 2020 e il testo dell'allegato V, punto 2, lettera e), dispone che:

"(e) il calcolo dei risparmi energetici tiene conto della durata dei risparmi. Ciò è possibile calcolando i risparmi ottenuti da ciascuna azione individuale tra la sua data di attuazione e il 31 dicembre 2020. In alternativa, gli Stati membri possono adottare un altro metodo secondo cui si prevede di ottenere un risparmio totale almeno equivalente. Quando si avvalgono di altri metodi, gli Stati membri provvedono affinché il risparmio energetico totale con essi calcolato non sia superiore al risparmio energetico che sarebbe risultato dal loro calcolo contando i risparmi di ciascuna azione individuale tra la loro data di attuazione e il 31 dicembre 2020. Nei primi piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica di cui all'allegato XIV della presente direttiva gli Stati membri descrivono dettagliatamente gli altri metodi utilizzati e le disposizioni adottate per conformarsi a detti vincoli di calcolo;"

Pertanto, uno Stato membro può scegliere di attribuire ad ogni azione individuale i risparmi "reali" che tale azione otterrà tra l'anno della sua attuazione e il 2020. In appresso questo metodo è denominato metodo "diretto".

48. In alternativa, in particolare al fine di promuovere i miglioramenti dell'efficienza energetica nel lungo termine, gli Stati membri possono discostarsi da questo metodo, a condizione che la loro scelta consenta comunque di ottenere entro il 2020 il volume di risparmio energetico richiesto, calcolato come indicato ai punti da 52 a 55 che seguono.
49. Per illustrare il metodo "diretto", si supponga un'azione individuale, ad esempio una sostituzione di finestre, che permetta un risparmio di 1 tonnellata di equivalente petrolio (tep) sul consumo energetico annuo e continui a produrre questo risparmio anno dopo anno. In virtù del metodo diretto, se l'azione è realizzata nel 2014 produrrà un risparmio di 1 tep nel 2014 e di 1 tep in ciascuno degli anni successivi fino al 2020, per un totale di 7 tep. Se l'azione è realizzata nel 2015, consentirà di risparmiare 1 tep ogni anno dal 2015 al 2020, per un totale

di 6 tep. Se è realizzata nel 2020, essa contribuirà al risparmio richiesto unicamente per quell'anno, per un totale di 1 tep.

50. Un'azione di durata più breve, quale ad esempio una campagna d'informazione, potrebbe invece produrre un risparmio di 1 tep nell'anno di realizzazione e nessun risparmio negli anni successivi. Secondo il metodo "diretto", il contributo dell'azione sarà di 1 tep, indipendentemente dall'anno nel quale, tra il 2014 e il 2020, essa sarà realizzata. Va notato che gli Stati membri devono garantire il conseguimento del volume globale dei risparmi energetici come spiegato nella sezione B2. Ad esempio, se uno Stato membro introduce prevalentemente azioni specifiche di breve durata all'inizio del periodo obbligatorio di sette anni, dovrà poi introdurre ulteriori misure per raggiungere il volume di risparmi richiesto.
51. Il metodo "diretto" soddisfa chiaramente la condizione secondo cui il metodo di calcolo deve portare alla realizzazione dei risparmi richiesti entro il 2020. Presenta però due svantaggi. In primo luogo, come indicato al punto 49, questo metodo può assegnare valori diversi alla stessa azione, a seconda dell'anno in cui essa viene attuata. In secondo luogo, dato che mira a calcolare i risparmi fino al 2020, il metodo "diretto" tiene conto al massimo di 7 anni di risparmi, mentre alcune azioni producono risparmi su un periodo molto più lungo (le nuove finestre, ad esempio, possono durare 25 anni). Il metodo "diretto" potrebbe non fornire incentivi sufficienti per queste azioni di lunga durata.
52. Gli Stati membri che hanno messo in atto piani di risparmio hanno affrontato il problema in modi diversi, tutti più complessi rispetto al metodo "diretto".
53. Un'alternativa al metodo "diretto" consiste nell'attribuire ad ogni azione un "indice" che riflette la durata di vita prevista. Secondo questo metodo, ad una campagna d'informazione potrebbe essere attribuito un "indice" 0,25, mentre una sostituzione di finestre potrebbe ricevere un "indice" 6. Se ciascuna di queste azioni produce risparmi pari a 1 tep l'anno, il risparmio attribuito ad una campagna d'informazione sarà $(1 \times 0,25) = 0,25$ tep. Il risparmio attribuito ad una sostituzione di finestre, indipendentemente dall'anno in cui sarà realizzata, sarà $(1 \times 6) = 6$ tep. Anche in questo caso, uno Stato membro che si avvale di questo metodo deve assicurare che il risultato non sia superiore a quello prodotto dal metodo "diretto"¹³.

¹³ Supponiamo che uno Stato membro debba risparmiare 35 Mtep nel corso del periodo di riferimento e preveda di raggiungere questo obiettivo grazie a una campagna d'informazione all'anno che produce, ad esempio, 1 milione di azioni (l'efficacia di ciascuna azione è pari a 1 tep, come dimostrato da uno studio) e grazie alla sostituzione di 1 milione di finestre ogni anno (il valore stimato di ciascuna sostituzione è pari a 1 tep).

Nel quadro del metodo "diretto", ciascuna delle campagne d'informazione produrrebbe 1 Mtep nell'anno in cui viene effettuata o un totale di 7 Mtep per le sette campagne previste nei 7 anni da qui al 2020. La sostituzione di 1 milione di finestre produrrà risparmi pari a 7 Mtep per 1 milione di finestre sostituite nel primo anno, 6 Mtep per 1 milione di finestre sostituite il secondo anno, 5 Mtep per il terzo anno, 4 Mtep per il quarto, 3 Mtep per il quinto, 2 Mtep per il sesto, e 1 Mtep per il settimo, ossia un totale di 28 Mtep entro il 2020. I risparmi derivanti dalle campagne di informazione e dalle sostituzioni di finestre producono pertanto 7 Mtep più 28 Mtep, ossia in totale 35 Mtep.

Nel quadro del metodo dell'"indice", gli Stati membri possono scegliere di applicare un indice dello 0,25 per le campagne d'informazione e del 4,75 per le sostituzioni di finestre. Si potrebbe così calcolare che le campagne di informazione producono 0,25 Mtep di risparmi nell'anno in cui esse sono condotte, o un totale di 1,75 Mtep per le sette campagne condotte nei 7 anni da qui al 2020. La sostituzione di 7 milioni di finestre effettuata nel periodo di riferimento produrrà un risparmio di 7 Mtep moltiplicato per un indice di 4,75, ossia 33,25 Mtep. I risparmi derivanti dalle campagne d'informazione e dalla sostituzione di finestre sarebbero pertanto contati come 1,75 Mtep più 33,25 Mtep, ossia in totale 35 Mtep.

54. Una seconda alternativa è quella di stabilire un "tetto" al ciclo di vita attribuito alle azioni individuali. Si potrebbe scegliere, ad esempio, un "tetto" di cinque anni. Secondo questo metodo, il risparmio attribuito a una campagna di informazione sarà pari a 1 tep. Il risparmio attribuito ad una sostituzione di finestre, indipendentemente dall'anno in cui sarà realizzata, sarà $(1 \times 5) = 5$ tep. Anche in questo caso, uno Stato membro che si avvale di questo metodo deve assicurare che il risultato non sia superiore a quello prodotto dal metodo "diretto".
55. Una terza alternativa è quella di usare il ciclo di vita completo, ma di "scontare" i risparmi degli anni futuri. Si potrebbe scegliere, ad esempio, un tasso di sconto del 10% all'anno. Secondo questo metodo, il risparmio attribuito a una campagna di informazione sarebbe pari a 1 tep. Il risparmio attribuito ad un'azione individuale di una durata di 4 anni, con un risparmio di 1 tep ogni anno, sarebbe:

Anno 1		1,0 tep
Anno 2	$(1,0 \times 0,9)$	= 0,9
Anno 3	$(0,9 \times 0,9)$	= 0,81
Anno 4	$(0,81 \times 0,9)$	= <u>0,73</u>
Totale		3,44 tep

Il risparmio attribuito ad una sostituzione di finestre con una durata di 25 anni, indipendentemente dall'anno di realizzazione dell'azione, sarebbe di 9,28 tep. Anche in questo caso, uno Stato membro che si avvale di questo metodo deve assicurare che il risultato non sia superiore a quello prodotto dal metodo "diretto".

F. QUALI REQUISITI PER LA MISURAZIONE, IL CONTROLLO, LA QUALITÀ, IL MONITORAGGIO E LA VERIFICA?

56. Occorre garantire una corretta misurazione, controllo, qualità, monitoraggio e verifica dei risparmi, a norma dell'articolo 7, paragrafi 6 e 10:

"6. *Gli Stati membri garantiscono che i risparmi derivanti dai paragrafi 1, 2 e 9 del presente articolo e dall'articolo 20, paragrafo 6 siano calcolati conformemente all'allegato V, punti 1 e 2. Essi istituiscono sistemi di misurazione, controllo e verifica in base ai quali sono verificati almeno una parte statisticamente significativa e un campione rappresentativo delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica realizzate dalle parti obbligate. Tali misurazione, controllo e verifica sono effettuati in maniera indipendentemente dalle parti obbligate.*

[...]

10. *Fatto salvo il paragrafo 11, per le misure politiche adottate a norma del paragrafo 9, secondo comma, e dell'articolo 20, paragrafo 6, valgono i criteri seguenti:*

[...]

- h) *è assicurato il monitoraggio dei risultati e sono previste misure adeguate se i progressi non sono soddisfacenti;*

- i) *è istituito un sistema di controllo che include anche la verifica indipendente di una parte statisticamente significativa delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica;"*

e dell'allegato V, punto 2:

- "2. *Nel determinare il risparmio energetico per una misura di efficienza energetica ai fini dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 7, paragrafo 9, lettere b), c), d), e) ed f), e dell'articolo 20, paragrafo 6, si applicano i seguenti principi:*

[...]

- g) *nel promuovere l'introduzione di misure di efficienza energetica, gli Stati membri fanno in modo che si mantengano norme di qualità relativamente ai prodotti, ai servizi e alla realizzazione degli interventi. In assenza di tali norme, gli Stati membri collaborano con le parti obbligate, partecipanti o incaricate al fine di introdurle."*

57. A titolo dell'allegato V, punto 4, devono essere notificati i seguenti elementi:

- " i) *le norme di qualità;*
- j) *i protocolli di monitoraggio e di verifica e il modo in cui è garantita la loro indipendenza dalle parti obbligate, partecipanti o incaricate;*
- k) *i protocolli di audit"*.

58. Gli Stati membri devono stabilire regole circa le sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali adottate ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 18, paragrafo 3, e devono adottare le misure necessarie per garantire l'applicazione di dette sanzioni.

G. QUALI OBBLIGHI DI NOTIFICA?

59. L'articolo 7 e l'allegato V dispongono quanto segue:

- Entro il 5 dicembre 2013 ogni Stato membro notifica:
 1. la quantità di risparmi energetici da realizzare nel periodo obbligatorio e come essa deve essere calcolata, indicando eventualmente se le possibilità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, saranno utilizzate;
 2. il metodo dettagliato da esso proposto per assicurare il funzionamento dei regimi obbligatori di efficienza energetica e per rispettare l'articolo 7, paragrafo 9, e l'articolo 20, paragrafo 6. La notifica deve basarsi sui dettagli di cui all'allegato V, punto 4;
 3. le misure politiche che gli Stati membri intendono adottare ai fini dell'articolo 7, paragrafo 9, ultimo comma, e dell'articolo 20, paragrafo 6, conformemente al quadro di cui all'allegato V, punto 4, indicando come intendano realizzare il volume di

risparmi richiesto. Quanto alle misure politiche di cui al paragrafo 9, secondo comma, ed all'articolo 20, paragrafo 6, detta notifica deve dimostrare come i criteri di cui all'articolo 7, paragrafo 10, sono rispettati. Nel caso di misure politiche diverse da quelle di cui al secondo comma o all'articolo 20, paragrafo 6, lo Stato membro deve spiegare come viene realizzato un livello equivalente di risparmi, monitoraggio e verifica.

La Commissione può formulare proposte di modifica nei tre mesi successivi alla notifica.

In entrambi i casi lo Stato membro può inviare progetti, proposte o versioni definitive di misure politiche e di metodologie.

- **Entro il 30 aprile 2014, e poi ogni tre anni, nel quadro del proprio piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica, ogni Stato membro notifica:**

le informazioni di cui alla decisione di esecuzione della Commissione, del 22 maggio 2013, che istituisce un modello per i piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica (2013/242/UE), ed al relativo documento di orientamento (SWD(2013) 180).

- **Entro il 5 giugno 2014 ogni Stato membro notifica:**

l'articolo 28 della direttiva stabilisce come termine generale di recepimento il 5 giugno 2014, data entro la quale gli Stati membri devono notificare ufficialmente le disposizioni legislative con le quali recepiscono la direttiva nel diritto nazionale. Entro tale data, pertanto, ciascuno Stato membro deve comunicare, in via definitiva, tutte le misure di recepimento dell'articolo 7 e dell'articolo 20, paragrafo 6.

Inoltre, se uno Stato membro si avvale delle eccezioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, deve informarne la Commissione entro il 5 giugno 2014, precisando come ne viene tenuto conto nel quadro legislativo notificato. A tal fine è necessario indicare quali delle possibilità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, sono applicate e come sono rispettati i requisiti di cui all'allegato V relativi al calcolo dei risparmi energetici e dell'articolo 7, paragrafo 3, relativi alla massima riduzione possibile. È inoltre necessario indicare un calcolo che illustri l'impatto sul volume di risparmi energetici di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

Se uno Stato membro decide di modificare il quadro politico che attua l'articolo 7 dopo la notifica del giugno 2014, dovrà garantire il mantenimento di un quadro politico coerente che salvaguardi il conseguimento dell'obiettivo globale di cui all'articolo 7, e assicurare che tutte le relative modifiche vengano notificate alla Commissione.

- **Metodi di notifica**

Gli Stati membri sono tenuti a notificare le disposizioni legislative con le quali recepiscono la direttiva nell'ordinamento nazionale utilizzando la banca dati NIF. Per garantire l'efficienza del trasferimento delle informazioni è opportuno incoraggiare l'utilizzo della banca dati NIF anche per le altre notifiche richieste a norma della direttiva, quali quelle a titolo dell'articolo 7, paragrafi 3 e 9, e dell'allegato V, punto 4.

60. Ciascuno Stato membro deve inoltre:

- per i regimi obbligatori di efficienza energetica: pubblicare **una volta all'anno a partire dal 2014, quando i dati sono disponibili**, la quantità di risparmi energetici realizzati da ciascuna parte obbligata, o da ciascuna sottocategoria di parte obbligata, nonché complessivamente nel quadro del regime, come richiesto dall'articolo 7, paragrafo 6; e
- per le politiche alternative: pubblicare **annualmente a partire dal 2014, quando i dati sono disponibili**, i dati sull'andamento annuale dei risparmi energetici, come richiesto dall'articolo 7, paragrafo 10, lettera f).

61. Per le parti obbligate e partecipanti sono stati stabiliti i seguenti requisiti:

- parti partecipanti: devono presentare **una relazione annuale** sui risparmi energetici conseguiti, salvo ciò non sia fattibile, e renderla accessibile al pubblico, a norma dell'articolo 7, paragrafo 10, lettera g);
- parti obbligate: devono fornire, su richiesta di uno Stato membro (che non può avere luogo più di una volta l'anno), informazioni specifiche (aggregate) sui loro consumatori finali, a norma dell'articolo 7, paragrafo 8.

H. ELENCO DEGLI STUDI E DELLE RELAZIONI

62. I seguenti studi forniscono ulteriori orientamenti non vincolanti sui regimi obbligatori di efficienza energetica e sulle politiche alternative:

Eoin Lees. 2012. Energy efficiency obligations - the EU experience.

<http://www.eceee.org/press/2012/energy-efficiency-obligations-the-EU-experience/resolveuid/bf45556b241774005c8e990bb7ce36ca>

Joint European Commission and eceee seminar on Energy Efficiency Obligations. 2011. Materiale del seminario disponibile nel sito:

http://www.eceee.org/eceee_events/energy-efficiency-obligations

Centro comune di ricerca (JRC). 2010. Voluntary agreements in the fields of Energy Efficiency and emission reduction: review and analysis of the experience in member states of the European Union:

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/studies/doc/2010_05_jrc_va_study.pdf

Centro comune di ricerca (JRC). 2010. Financing Energy Efficiency: Forging the Link between Financing and Project Implementation.

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/doc/financing_energy_efficiency.pdf

Centro comune di ricerca (JRC). 2009. Energy Saving obligations and tradable white certificates.

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/studies/doc/2009_12_jrc_white_certificates.pdf

63. Sul monitoraggio e la verifica dei risparmi energetici possono essere utili le seguenti relazioni:

eceee and RAP. 2012. Determining Energy Savings for Energy Efficiency Obligation Schemes

<http://www.eceee.org/EED/Rap-ESO-report>

- Energy Efficiency Programs, Proceedings of the 2010 International Energy Program Evaluation Conference, Paris, France: IEPEC.
<http://www.iepec.org/2010PapersTOC/2010TOC.htm>
- Energy Efficiency Services Club (ClubS2E). Energy Efficiency Services Measurement and Verification Guide 2009 (in francese).
<http://www.clubs2e.org/Content/Default.asp?PageID=285>
- International Performance Measurement and Verification Protocol (IPMVP). 2012.
<http://www.evo-world.org/index.php>
- Vine, E., N. Hall, K. Keating. M. Kushler and R. Prahl. 2010. Emerging Issues in the Evaluation of Energy Efficiency Programmes